

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2577}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTINI, PIRO, FARIGU, LANDI, LA GLORIA

Esenzione dal canone di abbonamento radiotelevisivo per i circoli dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti

Presentata il 27 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende affrontare un tema specifico: quello dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo per alcune particolari categorie, enti e associazioni aventi fini squisitamente sociali e culturali.

Nell'ambito della Comunità europea le singole emittenti nazionali consentono l'esenzione dal canone annuale per le categorie dei minorati subnormali dei non vedenti e dei sordomuti, a differenza del nostro Paese, che fa eccezione, e non consente un distinguo per queste particolari

categorie che, soprattutto per quanto attiene alla TV, si trovano nell'impossibilità di usufruire appieno del servizio. Una differenza che sembra curiosa ed ingiusta ad un tempo. In considerazione della sperimentata possibilità dell'uso di questi mezzi di comunicazione a livello culturale e scientifico, con la presente proposta s'intende estendere l'esonero dal canone di abbonamento radiotelevisivo a tutte quelle associazioni, enti e circoli le cui finalità istitutive prevalenti siano quelle culturali, assistenziali, educative e di promozione sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono esenti dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiotelediffusioni e dalla relativa tassa di concessione governativa: l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, l'Unione italiana ciechi e l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

2. Per poter beneficiare dell'esenzione, gli enti e le associazioni di cui al comma 1 devono, entro il 31 dicembre di ogni anno, richiedere all'ente concessionaria del servizio radiotelevisivo un'apposita licenza gratuita, con validità annuale.

3. Le licenze di cui al comma 2 devono essere corredate da una copia autentica dello statuto dell'ente o dell'associazione e dalla dichiarazione di chi ne ha la legale rappresentanza, attestante che l'apparecchio per il quale la licenza viene richiesta è destinato all'ascolto collettivo.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.